



COMUNE DI VIGHIZZOLO D'ESTE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ed art. 1, c. 526, L. 205/17)

(adottato con deliberazione della G.C. n. 20 del 04.03.2020)

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»), come modificato dall'art. 1, c. 526, L. n. 205/17.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. Il fondo incentivi di cui al presente regolamento fa capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto, il 2% massimo dell'importo dell'intervento posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), viene accantonato a costituire il fondo, anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.
2. Le risorse per la costituzione del fondo di cui al comma precedente sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
3. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
 - a) di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - c) di responsabile unico di procedimento;
 - d) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - e) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - f) di collaudatore statico.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il

controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 - Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile o dell'organo amministrativo, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
3. Il personale incaricato per le varie fasi svolge il servizio assegnato anche in orario eccedente quello ordinario.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, con le limitazioni di cui all'art. 2, c. 2, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- per le opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti e verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	20 %
Responsabile unico di procedimento	50 %
Direzione dei lavori	20 %
Collaudo tecnico-amministrativo - Collaudo statico	10 %
Totale	100 %

- per i servizi o forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	10 %
Responsabile unico di procedimento	50 %
Direzione dell'esecuzione	30 %
Verifica di conformità	10 %
Totale	100%

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

- Per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:

- al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto l' 80 % del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1;

- al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 20 %;
- nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 70 %; la restante quota pari al 30 % viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
- qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
- nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. Il responsabile del servizio che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi.

Il responsabile del servizio provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta Comunale.

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Stipendi in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

4. La liquidazione del fondo avviene a fine di ogni singolo lavoro, servizio o fornitura. Nel caso di lavori, servizi o forniture di durata pluriennale il fondo sarà liquidato ogni due anni per le quote corrispondenti alle attività effettivamente svolte entro tale periodo.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.

Articolo 8 - Assicurazioni obbligatorie

1. A norma dell'art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, sono a carico della stazione appaltante le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Allegato alla DGC n.20
del 04.03.2020

2. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

Articolo 9 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano ai diritti maturati, inerenti gli incentivi legati all'attività di progettazione interna spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, formati in data precedente il 19-04-2016, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016. Tali prestazioni rimangono assoggettate alla previgente disciplina di legge e regolamentare.
2. Il presente regolamento si applica alle funzioni tecniche di cui al precedente art. 1, c. 2, affidate successivamente alla data della sua entrata in vigore, con l'esecutività della sua delibera di adozione.
